

Crema, 02/12/2021

## **Contributo a fondo perduto perequativo**

Si comunica che è stato pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce le modalità per l’accesso al contributo a fondo perduto “perequativo” introdotto dal D.L. 73/2021 (cosiddetto “decreto Sostegni bis”) destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza da Coronavirus.

I soggetti richiedenti devono aver conseguito innanzitutto, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro.

Inoltre:

- La dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 deve essere stata presentata entro il 30.09.2021. Il contributo perequativo non spetta la dichiarazione è assente o risulta presentata successivamente ai predetti termini.
- Il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 deve essere inferiore **almeno del 30%** rispetto all’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.

Sono esclusi:

- I soggetti che hanno attivato la partita IVA in data successiva al 26.05.2021
- I soggetti la cui attività è cessata alla data del 26.05.2021
- Enti pubblici (art 74 Tuir)

- Intermediari finanziari e società di partecipazione (art 162-bis Tuir).

Per la determinazione del contributo le percentuali (dal 5% al 30%) andranno applicate all'importo risultante dalla differenza del risultato d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 al netto delle somme già percepite a titolo di contributo a fondo perduto riconosciute dall'Agenzia delle Entrate con i precedenti provvedimenti.

Lo studio provvederà ad effettuare i relativi controlli per la verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti e procederà con la presentazione delle domande.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti

Cordiali Saluti

Studio Professionale Associato Magnoni-Riboli